
L'estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale

The Extent of Primatial Power in the Constitutional Design

RECIBIDO: 25 DE ENERO DE 2016 / ACEPTADO: 19 DE FEBRERO DE 2016

Massimo DEL POZZO

Professore Straordinario di Diritto Costituzionale Canonico
Pontificia Università della Santa Croce. Roma
delpozzo@pusc.it

Resumen: La extensión de la potestad primacial es un problema antiguo aunque de perenne actualidad, tanto en clave hermenéutica como ante los desafíos pastorales de la evangelización. Esta contribución parte de la síntesis entre la especulación de la canónica clásica y moderna sobre la *plenitudo potestatis*, así como de las principales adquisiciones del Magisterio reciente (Vaticano I y II, Enc. *Ut unum sint*, *Consideraciones CDF sobre el Primado*, etc.) para llegar a una mejor comprensión de la relevancia constitucional de esta figura. La literatura contemporánea ha alcanzado un paradigma común y compartido (límites de derecho divino y natural) pero no ha explorado suficientemente el contenido mismo del concepto ni la cuestión fundamental y epistemológica. El enfoque sapiencial ayuda a armonizar el punto de vista prudencial tradicional con las adquisiciones eclesiológicas modernas. Los límites de la potestad primacial expresan entonces la fidelidad y lo razonable del designio divino sobre la Iglesia; el servicio petrino, de hecho, informa íntimamente los bienes de la comunión y la estructura de la comunidad.

Palabras clave: Constitución de la Iglesia, *plenitudo potestatis*, Límites de la potestad del Romano Pontífice.

Abstract: The extent of primatial power is an ancient problem that has ongoing relevance both from an ecumenical standpoint and in the face of the pastoral challenges of evangelization. This contribution starts from a synthesis of the speculation of classical and modern Canon Law regarding the *plenitudo potestatis* and the main, recent declarations of the Magisterium in this regard (Vatican I and II, the encyclical *Ut unum sint*, *Considerations of the CDF on Primacy*, etc.) so as to offer a greater understanding of the constitutional importance of this figure. Contemporary research has, in fact, reached a common and shared paradigm (the limits of divine and natural law), but neither the content of the notion nor the fundamental, epistemological issue involved have been much explored. The sapiential approach helps to combine the traditional, prudential configuration with modern ecclesiological developments. Thus, the limits of primatial power express the fidelity and reasonableness of the divine plan for the Church; the Petrine service, in fact, closely shapes the goods of communion and the structure of the community.

Keywords: Constitution of the Church, *plenitudo potestatis*, Limits of the Power of the Roman Pontiff.

1. L'ESTENSIONE DELLA POTESTÀ PONTIFICIA:
RISALENZA E ATTUALITÀ DEL TEMA

La storia della Chiesa manifesta come la determinazione dell'*estensione della potestà del Papa* ha contraddistinto la concezione e il ruolo del primato¹. La *plenitudo potestatis* è infatti un concetto che ha attraversato e permeato l'elaborazione della scienza canonica soprattutto nel secondo millennio. La rivendicazione del potere pontificio ha dovuto farsi strada sia nei confronti delle ricorrenti istanze temporali e giurisdizionalistiche (imperiali prima e statuali poi) sia nei confronti delle spinte autonomistiche e conciliariste endogene. La pienezza della potestà del Papa è funzionale in pratica sia alla *libertas Ecclesiae* che alla *communio hierarchica*. La dimensione esterna e interna della questione evidenzia come si tratti di un *punto nevralgico della costituzione della Chiesa* e come per assicurare l'armonica crescita del popolo di Dio sia necessario trovare e sviluppare sempre più il delicato punto di equilibrio tra indipendenza e assorbenza, tra universalismo e particolarismo, tra centralizzazione e decentralizzazione nel concreto esercizio del primato. Il consolidamento dell'autorità spirituale e giurisdizionale del Successore di Pietro offre, anche storicamente, la garanzia dell'unità e coesione del corpo di Cristo ma rischia pure di frenare o limitare la responsabilità dei Vescovi e l'apporto dei fedeli. L'illuminazione del Concilio Vaticano II, anche sotto questo profilo, sembra aver delineato una chiave di lettura e d'interpretazione del *mysterium Ecclesiae* più matura e rispondente che può portare a un affinamento delle categorie e a un incremento della scienza costituzionale canonica, richiede però sagacia e giudizio nella percezione e nell'applicazione.

L'*attuale sistemazione dottrinale* pare aver raggiunto una formulazione comune e condivisa nella individuazione della *limitazione della potestà del Papa da parte del diritto divino* (spesso si specifica anche la comprensione nel condizionamento del diritto naturale)². La canonistica tuttavia è chiamata pure a esplorare e precisare il contenuto delle nozioni elaborate. La tralaticia riproposizione delle espressioni consolidate rischia di svuotarle e banalizzarle se non

¹ Cfr. C. CARDIA, *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive)*, I: *Fondamento e sviluppo storico del primato*. II: *Funzione petrina, modernità, era globale*, *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 33-55; 361-378.

² Il diritto divino è sia naturale che positivo. L'aggiunta comunque non è pleonastica, aiuta a evidenziare l'armonia e integrazione tra l'ordine naturale e soprannaturale in un momento di confusione e sbandamento della cultura giuridica secolare, cfr. anche W. WALDSTEIN, *Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società umana*, Giappichelli, Torino 2014.

supportata da una reale valenza e incidenza. Il lavoro del giurista non è insomma statico e astratto ma dinamico e concreto. La soluzione concettuale non può inoltre essere scissa dal riscontro comportamentale e pratico (diritto vivente)³. In merito, come accennato, il Vaticano II ha aiutato a cogliere l'integrazione del primato con la collegialità e l'afflato comune dei battezzati⁴. Il vincolo insomma non è estrinseco ma intrinseco alla funzione petrina e ne delinea la ragion d'essere e la fisionomia. Il modello monarchico, ancorché temperato, mal si attaglia oggi a descrivere l'assetto del potere e l'essenza del primato⁵. Il carisma petrino tra l'altro non riguarda solo il governo ma anche gli altri beni della comunione. Pare utile pertanto inquadrare concettualmente e modulare storicamente l'estensione della potestà pontificia.

Il cammino attuale del popolo di Dio evidenzia prerogative e possibili punti di frizione nell'esercizio del primato. L'azione del Vicario di Cristo guida e dirige la comunità ma non assorbe o annulla le esigenze della comunione. L'approccio sinodale e l'attenta considerazione delle diverse istanze (anche per così dire «minoritarie») manifestano come il Sommo Pontefice non si arrochi più nell'isolamento ierocratico delle decisioni ma cerchi anzitutto il consiglio e il confronto con i pastori e con tutto il popolo cristiano. Chiaramente l'esclusività del carisma implica non solo la personalità della funzione primaziale ma l'inderogabilità delle sue spettanze magisteriali e giurisdizionali. La linea lucidamente tracciata da S. Giovanni Paolo II resta la spinta più forte e audace nel ripensamento del ministero petrino: «trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova»⁶. Le aperture e i colloqui ecumenici hanno avuto poi un seguito e uno sviluppo⁷. Lo stesso ripensa-

³ Il concetto di 'diritto vivente' esprime l'effettività e concretezza della spettanza al di là della regolazione positiva.

⁴ «La natura della struttura gerarchica della Chiesa è nello stesso tempo collegiale e primaziale per volontà dello stesso Signore» (G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Gregorian & Biblical Press, Roma 2014, 638). Si può segnalare il passaggio da una visione gerarchica e autoritaristica ad una concezione comunitaria e popolare della Chiesa, cfr. anche M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma 2015, 107-110.

⁵ Storicamente non ci sono state troppe remore a presentare la Chiesa come un sistema di governo monarchico o aristocratico.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, enc. *Ut unum sint*, 25-V-1995, n. 95, EV 14, 2867.

⁷ Per una documentata descrizione del cammino ecumenico recente cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *Il ministero petrino alle soglie del terzo millennio*, *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 643-653; R. COPPOLA, *Ministero petrino e suo esercizio nella dottrina e nella vita della Chiesa Cattolica*, *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 579-600.

mento della Curia romana sembra ispirato a un desiderio non tanto di efficienza e funzionalità quanto di semplificazione e alleggerimento di competenze dell'organismo centrale e apre prospettive per un maggior decentramento e una diversa gestione delle facoltà pontificie⁸.

2. L'EMERSIONE E LA CONFIGURAZIONE DELLA «PLENITUDO POTESTATIS» DEL PAPA

Non bisogna esagerare lo stacco o la cesura tra il primo e il secondo millennio dell'era cristiana, è indubbio tuttavia che a partire dal basso medioevo si registra un notevole divario nella concezione e nelle prerogative del papato⁹. La più diretta rivendicazione del ruolo del primato risale alla riforma gregoriana e trova non a caso un'emblematica e quasi programmatica espressione nel *Dictatus Papae*¹⁰. Il Pontefice assume infatti un ruolo sempre più incisivo e propulsivo nell'orbe cristiano (la *christianitas* coincide in buona parte con la realtà europea) e finisce coll'accentrare la direzione e la guida dell'intera Chiesa¹¹. La prassi e l'idealità si configura nella definizione di un principio e di una dottrina. Il concetto di 'primato' o 'primato romano', prima più raro e indeterminato, identifica così la funzione del Successore di Pietro. L'espressione che meglio caratterizza l'affermazione stessa (più dell'estensione) del potere del Papa nelle fonti classiche è la *plenitudo potestatis*¹². La *plenitudo*

⁸ Da molte parti si auspica una drastica riduzione e compressione delle facoltà speciali e un'organizzazione centrale più snella e decentrata, limitando al minimo le attribuzioni e le competenze dei Dicasteri curiali.

⁹ Cfr. G. FALBO, *Il primato della Chiesa di Roma alla luce dei primi quattro secoli*, Coletti, Roma 1989; M. MACCARRONE (ed.), *Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze. Atti del Symposium storico-teologico, Roma, 9-13 ottobre 1989*, Città del Vaticano 1991; K. SCHATZ, *Il primato del Papa. La sua storia dalle origini ai giorni nostri*, Queriniana, Brescia 1996.

¹⁰ Per approfondimenti e riscontri cfr. ad es. U.-R. BLUMENTHAL, «Dictatus Papae (Gregorio VII)», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2012, 308; H. FURHMANN, *Papst Gregor VII und das Kirchenrecht. Zum Problem des Dictatus Papae*, in *Studi Gregoriani*, XIII, LAS, Roma 1989, 123-149; A. MARONGIU, *Alle favolose origini di un potere legislativo pontificio unico ed esclusivo*, *Ephemerides iuris canonici* 45 (1989) 309-322; H. MORDEK, 'Dictatus papae' e 'proprie auctoritates apostolice sedis', *Rivista di storia della Chiesa in Italia* 28 (1974) 1-22.

¹¹ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il mulino, Bologna 2011, 89-101.

¹² Cfr. C. TAMMARO, «Plenitudo potestatis», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, 233-237. Dedicata molta attenzione all'evoluzione e alla concezione della potestà papale J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Paoline, Cinisello Balsamo 1998, 348-431.

potestatis del Pontefice benché adombrata ed esercitata sin dall'antichità¹³ trova una chiara formulazione e concettualizzazione nella canonistica classica. La formula evidenzia subito l'accentuazione del contenuto giurisdizionale del primato. La pienezza come accennato si esplica *in primis* nei confronti dell'imperatore o delle autorità civili, suggellando la prevalenza o superiorità del potere spirituale. Il primato della Chiesa romana su tutte le Chiese fonda non solo l'inerrabilità dottrinale (*numquam erravit*¹⁴) ma la diretta e immediata competenza giurisdizionale (soprattutto amministrativa e giudiziaria¹⁵) su tutto il popolo cristiano e sui pastori. Il governo centrale assume così di fatto una prevalenza o assorbenza sui Vescovi e sulle comunità locali che diverrà in taluni momenti critica o problematica (si pensi al contesto della riforma protestante). Mentre il fronte esterno conosce continui attacchi (cesaropapismo, gallicanesimo, febronianesimo, giuseppinismo, liberalismo, ecc.), quello interno è più consolidato e sicuro, ma per nulla immune da contestazioni e prevaricazioni (episcopalismo e conciliarismo, a parte la riforma). La *plenitudo potestatis* si è insomma assestata e riconfigurata fino alle soglie della post-modernità.

È impossibile sintetizzare in poche battute la ricchezza della tematizzazione del potere pontificio, basta ad ogni modo sottolineare che la configurazione della *plenitudo potestatis* segue l'ascesa e l'affermazione del papato e sancisce e conferma il prestigio e l'autorevolezza progressivamente acquistati. Il declino del potere e delle pretese pontificie in ambito temporale non compromette il fondamento delle acquisizioni ma le ridimensiona e circoscrive. Con una certa approssimazione e sommarietà si può rilevare che il concetto canonistico si definisce e formalizza prima nel versante esterno¹⁶ e poi principalmente in quello interno (che qui interessa maggiormente), ma soprattutto che al *crescente consenso e diffusione della supremazia pontificia* segue in un secondo momento *l'individuazione e la determinazione dei limiti e dei vincoli*.

¹³ L'espressione risale ad una lettera di Leone I (*Ep.* 14, PL 54, 671), è riportata nelle Decretali pseudoisidoriane e utilizzata con frequenza appunto da Gregorio VII (GAUDEMET, *Storia del diritto...*, cit., 371-372).

¹⁴ Si tratta della nota tesi XXII del *Dictatus* («Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec imperpetuum scriptura testante errabit»).

¹⁵ Cfr. anche le affermazioni III, IV, VII, XIII, XIV, XXI, XXV dello stesso *Dictatus*. Bisogna sempre aver presente che il sistema canonico fino alle codificazioni è stato prevalentemente giurisprudenziale.

¹⁶ Cfr. O. HAGENEDER, *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, Vita e pensiero, Milano 2000.

Nella fase di rivendicazione e assestamento dell'influenza pontificia nella società medievale domina il confronto e la disputa con l'autorità imperiale. La giustificazione della superiorità del Papa sull'imperatore è data dal fatto che il primo, quale vice in terra di Dio (*Dei vicem*), detiene originariamente sia il potere spirituale che quello temporale. La pretesa teorico-dottrinale e morale della primazia non si concreta però né nel suo scontato riconoscimento né nella concreta richiesta e nell'esercizio delle sue spettanze secolari, motiva peraltro un diretto controllo e intervento anche sulla sfera civile. L'autorità divina e umana del Pontefice – soprattutto nelle collezioni gregoriane – lo pone al di sopra della legge e del diritto, aprendo la strada a quell'idea di «onnipotenza pontificia» che diventerà abbastanza generalizzata e diffusa dal XIII secolo¹⁷. La *plenitudo potestatis plenissima* supposta dall'Ostiense si differenzia espressamente dalla *potestas ordinata* (quella regolata dalla legge)¹⁸. La monarchia papale di stampo innocenziano non può essere troppo facilmente disgiunta dall'assolutezza delle attribuzioni (*legibus solutus*) e dalla prerogativa dell'episcopato universale¹⁹. Nella sfera ecclesiastica la *plenitudo* comporta appunto il primato su tutte le Chiese. La preminenza si esplicita non solo nella effettiva e talora incisiva giurisdizione ma nella superiorità personale *ratione officii*. La supremazia indica insomma *uno spiccatto predominio e una rilevante egemonia nel corpo ecclesiale*. La concezione gerarchica e autoritaria della Chiesa e della società mette in ombra il ruolo dell'episcopato (universale ma anche locale) e la cooperazione e l'integrazione tra primato e collegialità. Da un canto, il regalismo nazionalistico ridimensionerà le pretese papali (da Bonifacio VIII in poi), dall'altro, gli squilibri e le incomprensioni si trasformeranno in aperti contrasti (crisi con-

¹⁷ Forse in maniera eccessivamente rapida ma efficace Fantappiè afferma: «I decretalisti qualificano il Papa vigerente di Dio e detentore di una *plenitudo potestatis* che conferisce autorità assoluta su ogni sfera del governo della Chiesa. Non c'è più spazio per il moderatismo e le mediazioni [...], perché tutto il potere residente nella Chiesa è riassunto e concentrato nel Papa» (C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto...*, cit., 128). Ove richiamando la glossa di Tancredi (B. TIERNEY, *Foundations...*, 82) in nota precisa: «In essa si afferma che il Papa può dispensare “supra ius et contra ius”, può modificare la giustizia in ingiustizia correggendo il diritto e inoltre non deve rendere ragione a nessuno di ciò che fa» (nt. 201, 128).

¹⁸ J. A. WAIT, *The use of the term 'plenitudo potestatis' by Hostiensis*, in S. KUTTNER – J. J. RYAN (eds.), *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law. Boston College, 12-16 August 1963*, S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, in Civitate Vaticana 1965, 161-187.

¹⁹ Il Papa sarebbe l'unico Vescovo universale, opinione che oscura la giurisdizione locale degli altri Vescovi.

ciliarista)²⁰, ma intanto restano delineate l'universalità e pienezza della potestà pontificia.

Il consolidamento esterno e interno dell'autorità pontificia spinge a circoscriverne l'estensione. La *canonistica classica* può non aver percepito la «non assolutezza» ma non ha avuto soverchi dubbi nel sostenere univocamente la «*non arbitrarietà*» del potere papale²¹. Gli stessi propugnatori delle prerogative del Papa (si pensi a Rufino o Ugucione ma anche a S. Bernardo o S. Bonaventura) ne hanno riconosciuto chiaramente i *limiti intrinseci*²². Il limite più chiaro è il rispetto dello stato di tutte le Chiese o lo *status generalis Ecclesiae*. L'*utilitas* o *aedificatio Ecclesiae* costituisce d'altronde l'evidente *ratio* o giustificazione dell'istituzionalizzazione del primato. Il concetto generale si specifica poi nella difesa dell'unità e della fede. Le accese dispute sul *Papa ereticus* o sul *Papa a fide devius* manifestano quanto la preoccupazione dottrinale presiedesse la speculazione medievale. La garanzia dell'ortodossia, pur non giungendo ancora a formalizzarsi dogmaticamente, è l'indiscussa attribuzione storica della Sede romana (*numquam erravit*). L'interpretazione autentica della verità rivelata e naturale trova un suggello anche nei canoni dei concili generali. La legge divina e naturale, lo stato generale della Chiesa, il diritto dei sacramenti e le norme dei Concili rappresentano quindi punti fermi indisponibili del primato pontificio. La stessa facoltà di governo ha un vincolo nell'assicurare la libertà dei successori. La libertà dalle leggi e l'anteposizione al diritto (*supra ius*) si specificano progressivamente nella sola superiorità rispetto al diritto positivo e nella razionalità della dispensa senza pregiudicare i fondamenti dell'ordine e della disciplina ecclesiastica²³. Si comprende in pratica che la delimitazione costitutiva nella funzione rafforza e non indebolisce l'autorevolezza del Vicario di Cristo. La polemica tra canonisti e legisti e il definitivo prevalere della sovranità statale sull'onnipotenza pontificia porta non solo a

²⁰ Cfr. A. LANDI, *Le radici del conciliarismo. Una storia della canonistica medievale alla luce dello sviluppo del primato del Papa*, Claudiana, Torino 2001; B. TIERNEY, *Foundations of the conciliar theory. The contribution of the medieval canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge University Press, Cambridge 1955.

²¹ Al di là delle formulazioni teoriche, occorre considerare sempre la coscienza e l'operatività del ruolo. L'equivoco della dogmatica moderna consiste spesso nell'applicare ai fenomeni storici gli schemi concettuali successivi.

²² Cfr. A. RECCHIA, *L'uso della formula «plenitudo potestatis» da Leone Magno ad Ugucione da Pisa*, Mursia, Milano 1999.

²³ La formulazione del *Liber Extra*: «secundum plenitudinem potestatis de iure possumus supra ius dispensare» (X 3.8.4) si chiarisce nell'accezione stessa che assume il fondamento (*de iure*).

inficiare le istanze di tipo temporale ma a precisare diversi profili circa la potestà dei Vescovi e il compito di amministrare il patrimonio salvifico. Ci si allontana insomma sempre più da un prototipo dispotico o autocratico nel ministero petrino.

Le principali linee di rottura o deviazione (conciliarismo, protestantesimo, liberalismo, modernismo, ecc.) e i turbolenti eventi che animano la storia della Chiesa nella modernità hanno aiutato a definire con sempre maggior chiarezza il contenuto del primato e soprattutto a rimodularne lo stile di esercizio. Vale la pena conclusivamente di puntualizzare non solo che la questione dell'estensione e della potestà del Romano Pontefice ha profonde radici nel terreno della tradizione canonica ma che l'ideale monarchico e assolutistico a lungo sostenuto sottendeva la manifestazione dell'indiscussa signoria e maestà di Dio nella storia. Ciò che consideriamo attualmente un'evidente deformazione (interpretare il fenomeno ecclesiale con categorie politologiche²⁴) informava o condizionava in buona fede la mentalità medievale e moderna²⁵. Non è possibile pertanto comprendere l'atteggiamento e l'impostazione dei teologi e canonisti del passato senza il riferimento alla concezione sociale e politica sottostante, con i conseguenti limiti (basti pensare all'accentuazione gerarchica o autoritaristica). Una supposta purezza nel dualismo cristiano fuori dal tempo si traduce in una grave falsificazione e fraintendimento dei criteri ermeneutici e del discernimento dell'istituto.

3. LE PRINCIPALI ACQUISIZIONI E FORMULAZIONI MAGISTERIALI RECENTI SUI LIMITI DEL PRIMATO

Non abbiamo l'intento e la pretesa di compendiare e sintetizzare la dottrina cattolica sul primato, ma di accennare solo all'*inquadramento magisteriale del tema* attraverso i *principali testi di riferimento*. La scelta dei documenti è complessa e problematica, ci sembra comunque irrinunciabile una sommaria ricognizione dei due ultimi concili ecumenici e di alcuni interventi successivi

²⁴ Gli errori nell'interpretazione del mistero della Chiesa condannati da Pio XII sono il razionalismo e il misticismo, riguardo alla prima deviazione osservava il Pontefice: «perdura il preteso *razionalismo*, il quale ritiene completamente assurdo tutto ciò che trascende le forze dell'ingegno umano, e gli si associa un altro errore affine (il così detto *naturalismo volgare*), il quale non vede né riconosce altro nella Chiesa di Cristo all'infuori dei vincoli puramente giuridici e sociali» (enc. *Mystici Corporis*, 29-VI-1943, n. 9, ed. Paoline).

²⁵ In realtà il fenomeno è più complesso: lo spirituale tendeva a mescolarsi con il temporale, influenzandolo ma assumendone anche schemi e forme.

particolarmente rilevanti. L'indagine chiaramente si potrebbe sviluppare e moltiplicare ma abbiamo cercato di contenerla nei testi e ridurla all'essenziale nell'analisi.

Il *Concilio Vaticano I* ha solennemente proposto la «dottrina relativa all'istituzione, alla perennità e alla natura del sacro primato apostolico»²⁶. In merito alla forza e natura del primato del Romano Pontefice (Cap. III), il Concilio sancisce solennemente: «Perciò se qualcuno dirà che il Romano Pontefice ha solo un compito di vigilanza o di direzione, e non invece, un pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solo in materia di fede e di costumi, ma anche in ciò che riguarda la disciplina e il governo della Chiesa universale; o che egli ha solo la parte più importante, e non la completa pienezza di questo potere, o che esso non è ordinario e immediato su tutte e ciascuna delle chiese, come su tutti e ciascuno dei singoli pastori e fedeli: sia anatema»²⁷. L'assise ecumenica ha quindi voluto precisare che la potestà di giurisdizione (il Cap. successivo, com'è noto, illumina quella di magistero) riguarda anche la disciplina e il governo ecclesiastici e che la capitalità universale implica la effettiva pienezza del potere supremo. La preminenza insomma non si riduce solo ad una forma di supervisione o controllo esterno. La *Pastor aeternus*, preoccupata piuttosto di difendere e garantire le prerogative del Papa, non individua esplicitamente limiti o restrizioni nell'esercizio delle sue facoltà giurisdizionali, appare chiaro tuttavia che il ripetuto riferimento al diritto divino come fonte e criterio ispiratore del primato fissa un evidente *vincolo costitutivo* per la coerenza del piano celeste. La Costituzione peraltro precisa espressamente che «Questo potere del Sommo Pontefice non reca assolutamente pregiudizio al potere di giurisdizione episcopale ordinaria e immediata»²⁸ dei singoli Vescovi. Il dato forse più significativo, che non a caso verrà ripreso dal Vaticano II, è la *giustificazione stessa dell'istituto primaziale*: «Perché l'episcopato stesso fosse uno e indiviso e perché la moltitudine di tutti i credenti fosse conservata nell'unità della fede e della comunione grazie alla stretta e reciproca unione dei sacerdoti, prepose il beato Pietro agli altri apostoli e stabilì nella sua persona il principio perpetuo e il fondamento visibile di questa duplice unità»²⁹. La «duplice unità» manifesta dunque la chiara cos-

²⁶ CONCILIO ECUMENICO VATICANO I, cost. dog. *Pastor aeternus*, 18-VII-1870, Denz.-Hün. 3052.

²⁷ *Ibid.*, Denz.-Hün. 3064.

²⁸ *Ibid.*, Denz.-Hün. 3061.

²⁹ *Ibid.*, Denz.-Hün. 3051.

cienza dell'intrinseca funzione aggregante e servente del ministero petrino. La dottrina del Vaticano I trova un riscontro e una sintesi nella formulazione del can. 218 CIC 1917³⁰.

Il *Vaticano II* a proposito della costituzione gerarchica della Chiesa ha riproposto espressamente i pronunciamenti precedenti, integrandoli con gli insegnamenti sull'episcopato e sul Collegio episcopale³¹. La *Lumen gentium* [= LG] perciò ha esplorato soprattutto il *ruolo del Capo in seno al Collegio*. La Costituzione ha sottolineato l'integrazione e armonia nella Suprema autorità della Chiesa ribadendo derivativamente il contenuto della potestà primaziale: «Il collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce unito al Pontefice romano, successore di Pietro, quale suo capo, e senza pregiudizio per la sua potestà di primato su tutti, sia pastori che fedeli. Infatti il romano Pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di vicario di Cristo e pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente»³². LG non ha inteso quindi limitare il servizio petrino ma inserirlo in un contesto ecclesiologico più maturo e sviluppato. La funzione di unità è stata anzi ribadita e rafforzata, la *Nota explicativa praevia* del documento ha richiamato il contenuto della pienezza e libertà di esercizio della potestà pontificia³³. Dal quadro ecclesiologico proposto nell'assise conciliare emerge peraltro non solo l'inderogabile riferimento ai

³⁰ «§ 1. Romanus Pontifex, Beati Petri in primatu Successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent. § 2. Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles, a quavis humana auctoritate independens». Per un inquadramento della formulazione del can. 218 CIC 17 cfr. A. BLAT, *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici*, II, F. Ferrari, Libreria del Collegio Angelico, Romae 1919, 158-164; P. ERDŐ, *Il fatto teologico del primato del Romano Pontefice nel diritto canonico vigente (con speciale riguardo al can. 331)*, Periodica 98 (2009) 622-628 (per l'attento riferimento alle fonti); M. MOSCONI, *La potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale del Romano Pontefice e il principio della necessitas Ecclesiae*, Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 7-17 (*Origine storica degli attributi della potestà del Romano Pontefice*).

³¹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. dog. *Lumen gentium*, 21-XI-1964, Cap. III, EV 1, 328-360.

³² LG 22.

³³ «Il collegio, che non si dà senza il capo [...]. Ciò va necessariamente ammesso, per non porre in pericolo la pienezza della potestà del romano Pontefice. [...] In altre parole: la distinzione non è tra il romano Pontefice e i vescovi presi insieme, ma tra il romano Pontefice separatamente e il romano Pontefice insieme con i vescovi» (NEP, n. 3). «Il sommo Pontefice, quale pastore supremo della Chiesa, può esercitare la propria potestà in ogni tempo a sua discrezione, come è richiesto dallo stesso suo ufficio» (NEP, n. 4).

diritti dei fedeli³⁴ ma l'orientamento e l'impronta diaconale di tutto il ministero ecclesiastico (non escluso quello papale). Il Vaticano II in pratica ha inciso sull'estensione della potestà primaziale delineando meglio lo spirito e i contorni della comunione ecclesiale. Nella prospettiva conciliare si inseriscono sia l'attuale regolamentazione codiciale (su cui ci soffermeremo maggiormente in seguito) sia il Catechismo della Chiesa Cattolica. Tale testo didascalico ripropone gli insegnamenti magisteriali consolidati ma chiarisce pure l'indisponibilità del patrimonio dottrinale³⁵ e liturgico³⁶, circoscrivendo la facoltà di intervento dell'Autorità suprema. Secondo la visione tradizionale d'altronde anche il Papa non è padrone ma custode o amministratore dei beni salvifici.

Al di là della citazione del paragrafo introduttivo, vale la pena almeno accennare agli spunti offerti dall'enc. *Ut unum sint*. Il documento individua come uno degli argomenti da approfondire in chiave ecumenica per raggiungere un vero consenso di fede: «4) il Magistero della Chiesa, affidato al Papa e ai Vescovi in comunione con lui, inteso come responsabilità e autorità a nome di Cristo per l'insegnamento e la salvaguardia della fede...»³⁷. A proposito di *Il ministero d'unità del Vescovo di Roma*, Giovanni Paolo II chiarisce comunque che tale ministero non riguarda solo l'aspetto dottrinale ma concerne tutto lo spettro della vita cristiana³⁸ e segnatamente la guida del popolo fedele³⁹. Il Pontefice invita a non separare o disgiungere potestà e ministero, connotandoli espressamente come «ministero della misericordia» e «servizio

³⁴ «I pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa; [...] Considerino attentamente e con paterno affetto in Cristo le iniziative, le richieste e i desideri proposti dai laici e, infine, rispettino e riconoscano quella giusta libertà, che a tutti compete nella città terrestre» (LG 37, quanto qui riferito ai laici può estendersi ai fedeli in generale, cfr. anche AA 1-3, CD 16-17).

³⁵ «Tale infallibilità abbraccia l'intero deposito della Rivelazione divina» (CCE 891). Per quanto il magistero «si estenda anche a tutti gli elementi di dottrina, ivi compresa la morale, senza i quali le verità salvifiche della fede non possono essere custodite, esposte e osservate» (CCE 2035), il concetto di 'deposito' indica evidentemente una funzione di conservazione e salvaguardia della ricchezza posseduta.

³⁶ «Neppure l'autorità suprema nella Chiesa può cambiare la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della Liturgia» (CCE 1125).

³⁷ *Ut unum sint*, n. 79.

³⁸ «Tale primato si esercita a svariati livelli, che riguardano la vigilanza sulla trasmissione della Parola, sulla celebrazione sacramentale e liturgica, sulla missione, sulla disciplina e sulla vita cristiana» (*Ut unum sint*, n. 94).

³⁹ Il Papa fornisce una concezione pastorale del potere e individua nell'attiva e premurosa «sorveglianza» la missione episcopale del Papa e dei Vescovi.

dell'unità»⁴⁰. La ragion d'essere del primato è l'unità stessa della Chiesa e la fedeltà al mandato divino nella comunione. L'enciclica non presenta in maniera ultimativa o definitiva il *modus operandi* del principio primaziale ma appunto come una forma o un assetto da cercare insieme. Il modello storico di comunione del primo millennio non è né un ideale né un'utopia ma una dimostrazione pratica della possibilità e al contempo della variabilità delle misure⁴¹. Nell'*Ut unum sint* non traspare un'idea di limite o di circoscrizione dell'estensione del primato ma *la capacità di modalizzazione o piuttosto di adeguazione alle esigenze della comunione*. Appare particolarmente significativa e stimolante la distinzione tra ciò che è immutabile e permanente e ciò che è variabile e contingente o il riconoscimento di acquisizioni storiche o di fatto nell'ufficio primaziale⁴².

Le *Considerazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede sul Primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa*⁴³ si muovono dichiaratamente sulla scia delle aperture dell'enciclica giovanneo-paolina e del dibattito che ne è seguito. La CDF ha chiarito autorevolmente i punti essenziali della tematica. Il testo a proposito dell'*Origine, finalità e natura del primato* (Parte I) riporta gli insegnamenti ormai consolidati, ribadisce, oltre alle altre caratteristiche di cui al can. 331, la natura veramente episcopale della potestà primaziale⁴⁴ e, recependo la puntualizzazione della lett. *Communione notio*, esplicita il carattere interno alla Chiesa particolare del ministero petrino come espressione della mutua interiorità universale-particolare. La seconda Parte (*L'esercizio del Primato e le sue modalità*) offre gli spunti più perspicaci e rilevanti. Partendo dalle due premesse concettuali fondamentali (l'unità dell'episcopato e il carattere episcopale del primato), le Considerazioni delineano i contenuti della funzione magisteriale e giurisdizionale del Papa e rinviando la determinazione dell'estensione del ministero petrino alla *necessitas Ecclesiae* e non ad una sup-

⁴⁰ Giovanni Paolo II con precisi riferimenti scritturistici e alla tradizione ecclesiale mira a scongiurare un'accentuazione giurisdizionalistica o potestativa della primazia.

⁴¹ Non si tratta di riproporre un anacronistico ritorno alle forme anteriori alla separazione, il Papa invita piuttosto a valutare assieme i presupposti e la funzionalità di un prototipo di comunione accettato e riconosciuto in riferimento ai bisogni e alle esigenze attuali.

⁴² Non si prospetta comunque una possibile autolimitazione concordata né men che mai una rinuncia o dismissione di attribuzioni pontificie ma un ripensamento dei criteri e degli atteggiamenti assunti dal servizio dell'unità.

⁴³ L'Osservatore Romano, 31-X-1998, 7.

⁴⁴ Nei lavori di redazione del CIC 83 c'erano state perplessità circa la menzione della caratteristica *vere episcopalis* della potestà ed era stata perciò espunta dal testo del canone, cfr. anche P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013, 120-121.

posta ricerca del minimo di attribuzioni storicamente esercitate⁴⁵, valutazione demandata comunque alla Suprema autorità della Chiesa. Il documento esplicita chiaramente la *non arbitrarità dell'esercizio del comando*: «Egli non decide secondo il proprio arbitrio, ma dà voce alla volontà del Signore, che parla all'uomo nella Scrittura vissuta ed interpretata dalla Tradizione; in altri termini, la *episkopè* del Primato ha i limiti che procedono dalla legge divina e dall'inviolabile costituzione divina della Chiesa contenuta nella Rivelazione». La CDF sottolinea pure l'incongruenza del riferimento a una monarchia di tipo politico o ad un potere assoluto⁴⁶. Si configura pertanto una *responsabilità personale vincolata all'edificazione della Chiesa e garantita dal servizio dell'unità* (oltre ovviamente all'assistenza dello Spirito).

4. L'INQUADRAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA DOTTRINA CANONICA IN MATERIA

Il *disposto del CIC 1917*, disgiungeva formalmente la forza e il contenuto della potestà pontificia («supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam») dal modo o la *ratio* di esercizio (*vere episcopalis, ordinaria, immediata, in omnes..., independens*). Il can. 218 § 1, attenendosi abbastanza pedissequamente alle statuizioni della *Pastor aeternus*, precisava l'ambito di estensione («tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae») ma non individuava limiti. Il CIC attuale a proposito della potestà pontificia ha ripreso in buona parte le affermazioni precedenti con un evidente affinamento e semplificazione⁴⁷. Il *can. 331 vigente* non

⁴⁵ «La maggiore o minore estensione di tali contenuti concreti dipenderà in ogni epoca storica dalla *necessitas Ecclesiae*. [...] Di conseguenza, non è cercando il minimo di attribuzioni esercitate nella storia che si può determinare il nucleo della dottrina di fede sulle competenze del Primato» (*Considerazioni della CDF sul Primato...*, cit., n. 12).

⁴⁶ «Per il carattere supremo della potestà del Primato, non v'è alcuna istanza cui il Romano Pontefice debba rispondere giuridicamente dell'esercizio del dono ricevuto: "*prima sedes a nemine iudicatur*". Tuttavia, ciò non significa che il Papa abbia un potere assoluto. Ascoltare la voce delle Chiese è, infatti, un contrassegno del ministero dell'unità, una conseguenza anche dell'unità del Corpo episcopale e del *sensus fidei* dell'intero Popolo di Dio; e questo vincolo appare sostanzialmente dotato di maggior forza e sicurezza delle istanze giuridiche – ipotesi peraltro improponibile, perché priva di fondamento – alle quali il Romano Pontefice dovrebbe rispondere» (*Considerazioni della CDF sul Primato...*, cit., n. 10).

⁴⁷ A. de La Hera traccia un quadro comparativo tra la precedente e l'attuale codificazione abbastanza attento, *La suprema autoridad de la Iglesia en la codificación canónica latina*, in R. COPPOLA (ed.), *Incontro fra canonici d'oriente e d'occidente. Atti del congresso internazionale*, III, Cacucci, Bari 1994, 393-416.

contiene la precisazione esplicita di vincoli o restrizioni. L'integrazione nell'ambito della suprema potestà del Romano Pontefice e del Collegio dei Vescovi e la maggior penetrazione della teologia dell'episcopato e della Chiesa particolare nel Vaticano II ha portato non solo a esplicitare preliminarmente l'armonia tra Papa e Collegio⁴⁸, ma, senza sminuire l'esigenza del primato e l'esclusività della determinazione del *modus operandi* (personale o collegiale), a ribadire anche *il rispetto delle prerogative dei singoli Vescovi e la necessità di conservare la comunione con gli altri Vescovi e l'intero popolo di Dio*⁴⁹. In pratica si coniuga la funzione primaziale con la struttura costituzionale della Chiesa. Non vengono insomma formulate espresse limitazioni ma si delineano in positivo impegni e condizioni. Sarebbe stato d'altronde complesso e problematico fissare astrattamente divieti: i limiti non possono che essere intrinseci e connaturati al ministero petrino.

Al di là della svolta intervenuta con le codificazioni, la determinazione dell'estensione della potestà papale appare come una *questione eminentemente dottrinale*. Già *prima dell'emanazione del CIC 17*, la letteratura si era soffermata con una certa analiticità a esaminare i limiti e le condizioni della potestà primaziale⁵⁰. Indicative sono anche le discussioni emerse sul punto durante i lavori del Vaticano I⁵¹. I manuali e i trattati indicavano sovente una delimitazione relativa al fine, all'oggetto e alla scontata prevalenza del diritto divino. Wernz e altri autori si soffermano anche sui contenuti prudenziali e congiunturali dell'esercizio del primato⁵². Con il *codice piano-benedettino* la riflessione si attenua ma non perde di significato e valore. In molti casi ci si limita sempli-

⁴⁸ Cfr. can. 330.

⁴⁹ Cfr. can. 333 §§ 1-2. La disposizione del § 1 riflette l'insegnamento di *Pastor aeternus* (Cap. III) e LG 27; il § 2 è in buona parte desunto da LG, NEP n. 3. E. Molano, rapporta concettualmente i condizionamenti esposti alla *communio ecclesiarum* e alla *communio hierarchica* (sub c. 333, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, Eunsa, Pamplona 2002, 578-581; *Derecho Constitucional Canónico*, Eunsa, Pamplona 2013, 320-321 [4. *La comunión como condición, tanto para el ejercicio personal como colegial de la potestad*]).

⁵⁰ Cfr. anche l'analisi compiuta in merito da J. HERVADA, *Estructura y principios constitucionales del gobierno central de la Iglesia*, in IDEM, *Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Eunsa, Pamplona 2005, 218-220.

⁵¹ Cfr. in generale J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, LII, Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz, Graz 1961, 1-446.

⁵² Cfr. D. BOUIX, *Tractatus de Papa*, I, Lecoffre filio et sociis, successoribus, Parisiis 1869, 213-233; M. PRÜMMER, *Manuale iuris ecclesiastici. De personis et rebus ecclesiasticis in genere*, I, Herder, Friburgi Brisgoviae 1909, 257-259 (*An potestas Summi Pontificis possit restringi aut amitti?*); F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, II/2, Ex officina libraria Giachetti, Prati 1915, 345-350 (*De restrictione potestatis R. Pontificis*).

cemente a riportare e spiegare la regolamentazione positiva. Nelle analisi più acute si continua comunque a prospettare l'esistenza di vincoli relativi alla validità e alla liceità dell'operato del Romano Pontefice. In definitiva viene concordemente messa da parte l'antica supposizione di una *potestas absolute illimitata* e si riconosce l'esigenza di una funzione suprema organica e ordinata.

Nella *dottrina attuale* (post CIC 83) si registra un'univocità e convergenza di posizioni in merito alla *limitazione iure divino del primato*. Parimenti conclamata, anche se meno affermata, appare la pertinenza alla materia ecclesiastica e l'*incompetenza nella sfera temporale*⁵³. I limiti in pratica sono interni (per *ratio* e contenuto) ed esterni (per oggetto o confine)⁵⁴. Con una certa schematicità e approssimazione nelle esposizioni sistematiche della materia si possono individuare *tre livelli* di concettualizzazione o, piuttosto, *di specificazione della indisponibilità primaziale*. Il *primo livello* consiste nel menzionare semplicemente il *diritto divino*⁵⁵. Il *secondo*, più diffuso e usuale, precisa espressamente *l'inclusione nel concetto del diritto naturale*⁵⁶. Il *terzo livello* consiste nella *esplicitazione del rispetto dell'episcopato e dei diritti fondamentali dei fedeli*⁵⁷. Quest'ultimo riferimento costituisce evidentemente una specificazione esemplificativa della conformazione dell'ufficio del Successore di Pietro alla costituzione stessa della Chiesa. È significativo comunque che questo richiamo non solo sia ormai abbastanza abituale e ricorrente (forse anche in dipendenza della ricezione della lezione hervadiana), ma soprattutto che si individuino con consapevolezza e chiarezza i capisaldi dell'assetto ecclesiale, manifestando così la natura propria (endogena e sistematica) dei limiti⁵⁸. In parecchi casi la

⁵³ Cfr. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa...*, cit., 641; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, 274.

⁵⁴ Nella speculazione più datata si dava un certo peso anche alle convenzioni internazionali e all'indole delle nazioni.

⁵⁵ Cfr. ad es. C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Il mulino, Bologna 2002, 99.

⁵⁶ E. KOUVEGLO, «Costituzione gerarchica della Chiesa», in M. J. ARROBA CONDE (ed.), *Manuale di Diritto Canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 103. La puntualizzazione potrebbe ritenersi implicita e scontata, ma, al di là della destinazione didattica di molti testi, specie in un contesto di grande confusione e sbandamento di tipo positivista evita equivoci e fraintendimenti. La congiunzione dell'ordine della creazione e di quello della redenzione aiuta a cogliere l'armonia e la continuità tra natura e grazia.

⁵⁷ Cfr. ad es. O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano 2003, 150; R. COPPOLA, *Ministero petrino...*, cit., 592-593.

⁵⁸ L'emersione accanto all'episcopato e alla collegialità degli *iura fidelium* evidenzia la priorità assoluta della *communio fidelium* e dello statuto fondamentale dei battezzati, in chiara controtendenza rispetto alla visione geracologica e autoritaria in precedenza dominante (si pensi all'impostazione del CIC 17 o alla concezione della *societas iuridice perfecta*).

limitazione è espressa col riferimento alla divina Rivelazione e con una considerazione ecclesiologica più ampia e diversificata⁵⁹. Non mancano peraltro ricostruzioni più precise e analitiche. Lo stesso Hervada ha inquadrato i vincoli secondo lo schema tradizionale della validità, liceità e fattualità⁶⁰. Ghirlanda collega la pienezza all'unità di fede, di governo e di culto, ed evidenzia in positivo i beni da perseguire e salvaguardare (integrità della fede apostolica, autenticità dei sacramenti, struttura fondamentale della Chiesa, diritti dei fedeli e delle Chiese particolari)⁶¹. In taluni casi il discorso mira a dimostrare la differenza strutturale della *plenitudo potestatis* rispetto all'assolutismo e all'autoreferenzialità dei modelli politici secolari⁶².

Al di là della soddisfazione per le acquisizioni raggiunte e per la maturazione di un paradigma comune e condiviso, permane una certa indeterminazione sull'effettivo contenuto delle affermazioni e l'impressione di un modesto approfondimento della questione fondamentale. La speculazione dottrinale, in passato più originale e vivace, si è fissata in una formula abbastanza definita e standardizzata. La frase usuale (la potestà del Papa è limitata solo dal diritto divino e naturale) ci sembra che meriti una maggior connotazione e specificazione. L'enucleazione della configurazione e delimitazione della suprema potestà getta inoltre luce sul ministero petrino e sull'essenza stessa della scienza costituzionale canonica.

⁵⁹ Cfr. ad es. S. BERLINGÒ – M. TINGANO, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2008, 176-177; J. E. HORTA ESPINOZA, *Una legge fatta a misura dell'uomo. Introduzione ai libri I e II del Codice di diritto canonico*, Antonianum, Roma 2007, 165-166; J. MANZANARES, *Il Romano Pontefice e la collegialità dei Vescovi*, in V. DE PAOLIS – G. FELICIANI – A. LONGHITANO – J. MANZANARES – R. SOBANSKI, *Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa*, EDB, Bologna 1993, 56; A. MONTAN, *Le istituzioni della Chiesa dopo il Concilio Vaticano secondo*, Pontificia Università Lateranense, Roma 1987, 154-155.

⁶⁰ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale...*, cit., 273-274. Tale rilievo permette di non sminuire la considerazione del contesto e dell'opportunità dell'esercizio del potere.

⁶¹ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa...*, cit., 638-642.

⁶² «[...] mentre il sovrano assoluto, in quanto espressione della razionalità assoluta, persegue il *bonum commune*, in ciò differenziandosi dal tiranno, secondo suggerisce la *sua* ragione moderatrice; il Pontefice, pur libero nel valutare e nell'agire, *deve* conformare la propria volontà alla logica del Cristo, al messaggio evangelico e al diritto divino. Si deve inoltre ricordare come sia vigente ed anzi incorporata nella costituzione materiale della Chiesa una regola peculiare che rende possibile e necessario l'adattamento, pur entro limiti dati, delle sue norme istituzionali. Il monarca *legibus solutus* è in realtà strettamente legato alla *forma istituzionale* del suo potere [...] mentre il Pontefice può riformare le istituzioni ecclesiali di diritto umano con grande flessibilità proprio per il dover essere "dinamico" della Chiesa» (S. GHERRO, *Principi di diritto costituzionale canonico*, Giappichelli, Torino 1992, 101).

5. LA FUNZIONE PETRINA NELLA COSTITUZIONE DELLA CHIESA

La funzione petrina si ricollega alla volontà fondazionale di Cristo che la informa e condiziona. Il *luogo teologico e canonico* per comprendere la figura del Romano Pontefice è dunque la *costituzione divina della Chiesa*⁶³. L'istituzione stessa del primato manifesta l'inerenza della preposizione all'instaurazione della comunità salvifica⁶⁴. Ai fini dell'inquadramento della potestà pontificia, il nesso inscindibile Pietro-Chiesa porta a evidenziare soprattutto due punti: 1) *l'indispensabilità del principio visibile dell'unità della fede e della comunione* nel popolo di Dio e 2) *la radicale dipendenza cristologica ma anche ecclesiologica del papato*.

Riguardo al *primo punto*, occorre ribadire che il carisma petrino non è un completamento o una garanzia dell'ordine della carità stabilito da Cristo ma un *costitutivo essenziale e insopprimibile della perpetuazione dell'opera della salvezza*⁶⁵. Non può darsi pienamente il corpo mistico di Cristo senza il Successore di Pietro (mancherebbe il Capo visibile).

Per quanto concerne il *secondo punto*, il collegamento della comunità col primato (*ubi Petrus ibi Ecclesia*) non deve portare ad un'inversione logica degli elementi o ad un'indebita anteposizione della rispettiva guida. L'idea del 'fondamento' indica una funzione o un compito (non a caso proprio quello di reggere) non una sorta di scansione delle tappe della costruzione. *La Chiesa e l'istituzionalizzazione della comunità precedono e superano l'attribuzione dell'ufficio pastorale*⁶⁶. La *communio fidelium* evidentemente è anteriore alla *communio hie-*

⁶³ A questo riguardo può valer la pena rilevare che, come preciseremo meglio in seguito, il solo riferimento gerarchico però può essere parziale e fuorviante.

⁶⁴ «E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa» (Mt 16,18).

⁶⁵ «Siccome però la comunione con la Chiesa universale, rappresentata dal Successore di Pietro, non è un complemento esterno alla Chiesa particolare, ma uno dei suoi costitutivi interni, la situazione di quelle venerabili comunità cristiane implica anche una *ferita* nel loro essere Chiesa particolare. [...] In questo impegno ecumenico, [...] diventi possibile a tutti riconoscere il permanere del Primato di Pietro nei suoi successori, i Vescovi di Roma, e vedere realizzato il ministero petrino, come è inteso dal Signore, quale universale servizio apostolico, che è presente in tutte le Chiese *dall'interno* di esse e che, salva la sua sostanza d'istituzione divina, può esprimersi in modi diversi, a seconda dei luoghi e dei tempi, come testimonia la storia» (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, 28-V-1992, nn. 17-18, EV 13, 1805-1806. Cfr. anche A. BOVONE – S. NAGY – J. RATZINGER, *Lettera «Communio notio» su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione. 28 maggio 1992. Testo e commenti*, LEV, Città del Vaticano 1994). L'insegnamento è stato ribadito anche da CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, 29-VI-2007, n. 4, AAS 99 (2007) 607-608.

⁶⁶ Il sommo pontificato è in funzione e al servizio della Chiesa e della comunità dei credenti.

rarchica e alla *communio ecclesiarum*. La preposizione riguarda un disegno più ampio e articolato (il mistero della redenzione). I limiti hanno appunto un senso nell'ottica di una *potestas ordinata e organice instructa*. La funzione petrina (come ogni fenomeno ecclesiale) deriva radicalmente dalla successione apostolica. La sintonia con la struttura episcopale della Chiesa esplicita allora l'unicità e univocità della provenienza. La dipendenza ecclesiologica non implica chiaramente alcuna derivazione potestativa o rappresentativa di funzioni⁶⁷. L'ufficio di presidenza e di governo universale tuttavia non può che svolgersi nella Chiesa e per la Chiesa. Tale subordinazione concettuale esprime la *concezione funzionale o ministeriale della società ecclesiastica*. La gerarchia non è evidentemente uno *status* personale di dominio e superiorità ma uno specifico compito di cura e di servizio⁶⁸, per quanto (a maggior ragione nel caso del Papa) assistito da singolari onori e prerogative. I legami in seno alla comunità ingenerano obblighi e restrizioni. La *potestà pontificia* è insomma *intrinsecamente costituzionale*.

Cardia ha opportunamente tenuto a precisare la coesistenza di una *dimensione ontologica* e di una *dimensione storico-giuridica* nel papato per sottolineare la flessibilità e variabilità del concreto esercizio del primato⁶⁹. La distinzione ricalca la classica divisione gnoseologica di piani tra natura e operazione, tra essenza e esistenza, tra diritto e esercizio. Il nucleo teologico dell'istituto, come vedremo (*infra* § 7), non può essere completamente separato dalla sua concezione e manifestazione storica, la differenziazione aiuta comunque ad evitare visioni parziali e transitorie del *modus interpretandi et operandi munus* ricollegabile alle diverse epoche e situazioni. Ad evitare equivoci vale la pena di precisare però che *il profilo giuridico è iscritto nella logica del carisma petrino*. Il diritto non riguarda solo le forme o le istituzioni ma la sostanza e la costituzione stessa del primato⁷⁰. L'affermazione dell'originarietà della potestà di giuris-

⁶⁷ Il Papa non riceve il suo potere dalla Chiesa né ne è il semplice rappresentante.

⁶⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *La nozione giuridico-ontologica di gerarchia*, *Annales Theologici* 27 (2013) 414-417.

⁶⁹ «Del primato pontificio, dunque, si deve distinguere una dimensione ontologica che riflette i poteri trasmessi all'ufficio petrino per statuzione divina, e una dimensione *storico-giuridica* essenzialmente dinamica nel senso che si plasma e si modifica secondo le concrete situazioni storiche» (C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, cit., 95).

⁷⁰ «L'ufficio papale – in ciò che eccede a quello di vescovo – non viene per linea sacramentale, ma per la linea giuridica di successione nella Sede Romana; pertanto non può dirsi che tale ufficio si conferisca fondamentalmente attraverso il sacramento dell'episcopato. Il misterico specificamente papale – non il generico episcopale – viene per linea giuridica, il che dimostra l'indole misterica del diritto, che si radica così nella *lex gratiae*, facendo parte del suo nucleo fondamentale» (J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, *Ius Ecclesiae* 17 [2005] 656).

dizione pontificia ne è una patente dimostrazione. L'influenza del ruolo di Pietro ad ogni modo si riflette sull'intero spettro dei beni della comunione. Evitare irrigidimenti o restrizioni mentali non significa in definitiva sminuire la giuridicità dell'istituto.

Chiarito l'inquadramento concettuale del primato nella costituzione della Chiesa, può essere utile precisare un paio di caratteristiche che descrivono e delimitano sinteticamente la funzione primaziale: la *vicarietà costitutiva*⁷¹ e il *principio di comunione*.

Come è stato ripetutamente rilevato⁷², ogni autentica forma di *sovranità nella Chiesa* esprime un *riferimento obbligato a Cristo* (la sovranità appartiene solo a Dio e ogni detentore del potere lo esercita in virtù e secondo la misura di uno specifico mandato). Il Papa non si sottrae certo a questa logica, la vicarietà cristologica trova anzi riscontro con maggior proprietà e ragione nel Vicario di Cristo per antonomasia. La guida e il comando del Corpo rinviando alla signoria e all'autorità del Capo e attualizzano la sua presenza e operatività. La dipendenza soprannaturale dell'ufficio pastorale supremo non è quindi un semplice aiuto o un modello ispiratore di condotta, rappresenta la dimostrazione e la garanzia dell'azione del Signore in mezzo al suo popolo. L'agire *in persona Christi Capitis* (si pensi all'economia sacramentale) è sempre circoscritto all'efficacia della ripresentazione, anche l'attualizzazione della capitalità stessa soggiace a precisi vincoli di subordinazione *ratione subiecti*⁷³. Il conferimento del primato implica quindi il riconoscimento della fonte e del contenuto della supremazia. La dottrina ha evidenziato acutamente come la *plenitudo potestatis* difetti di una propria ragione moderatrice e di una forma istituzionale irreformabile del potere⁷⁴. La potestà pontificia è più ristretta rispetto al prototipo secolare quanto alla autonomia di determinazione del bene comune ma più ampia quanto alla configurazione degli strumenti e delle istituzioni ecclesiali di diritto umano. La *vicarietà* è quindi *costitutiva nell'ordine del fine e dei mezzi*.

⁷¹ «L'investitura di una *potestas* suprema, piena, universale e immediata, che rimane comunque sempre 'vicaria' (e anche questa è una particolarità che non ha eguali in nessun diritto costituzionale laico), non è tuttavia fine a se stessa né è mezzo per instaurare un governo autoritario, a somiglianza dei sistemi secolari assolutistici, ma è lo strumento per garantire l'unità della Chiesa» (O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale...*, cit., 149-150).

⁷² Cfr. C. COLOMBO, *Il Collegio episcopale e il Primato del Romano Pontefice*, La scuola cattolica 93 (1965) 47-50.

⁷³ La coscienza dell'insufficienza delle capacità umane rende patente e trasparente il ricorso al consiglio e alla preghiera nell'ascolto dello Spirito.

⁷⁴ Cfr. *supra* ntt. 62 e 71.

La *natura comunionale dell'ufficio primaziale* è stata messa in risalto e potenziata dall'ecclesiologia di comunione⁷⁵, ma appartiene alla penetrazione precedente culminata già nel Vaticano I. La richiamata «duplice unità» (di fede e di comunione) evidenzia la *funzione aggregante del servizio petrino*⁷⁶. La missione affidata a Pietro è fondamentalmente quella di confermare i fratelli e di pascere le pecore del gregge. La spinta propulsiva dell'evangelizzazione ben si coniuga con il calore inclusivo della carità⁷⁷. Il Papa non solo assicura e rafforza i vincoli della comunione (*fidei, sacramentorum e regiminis*⁷⁸) ma ne diviene l'immagine o il *segno vivente*. Non ci sembra casuale che il Concilio Vaticano II abbia voluto estendere la visibilità anche alla nozione di principio⁷⁹. L'espressione 'principio' indica non tanto l'idea o il valore di riferimento quanto l'origine e la causa stessa della *communio*. L'accezione insomma non va colta in chiave idealista o razionalista ma *realista e sostanziale*. La comunione gerarchica si struttura attorno alla ripresentazione della capitalità cristologica. In questa linea si può cogliere la chiara successione esistente tra Eucaristia, episcopato e primato nella pienezza dell'ecclesialità⁸⁰. Il Corpo di Cristo è reale prima che mistico⁸¹ e richiama la successione apostolica e il mandato del principe degli apostoli. La Chiesa ha preso sempre più viva coscienza della missione del collegio e dell'armonia del corpo apostolico⁸². Il can. 333 § 2, richiamando gli insegnamenti conciliari, esplicita la valenza della sintonia comunionale: «Il Romano Pontefice [...] è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa». La *preposi-*

⁷⁵ Cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza...*, cit., 134-138.

⁷⁶ A proposito degli elementi strutturali delle relazioni primato-episcopato J. I. Arrieta ha sottolineato appunto la funzione di unità (*La función de unidad especificante de la función primacial*), *Primado, Episcopado y comunión eclesial*, *Ius Canonicum* 38 (1998) 75-77.

⁷⁷ Sovente si sottolinea anche la dimensione paolina del primato romano soprattutto come spinta evangelizzatrice, cfr. M. IMPERATORI, *Vescovo di Roma e universalità della Chiesa*, *La civiltà cattolica* 165 (2014), n. 3946, 322-325.

⁷⁸ Cfr. can. 205.

⁷⁹ Cfr. *supra* nt. 29. Il Concilio Vaticano I disgiungeva il principio perpetuo e il fondamento visibile.

⁸⁰ «Il contesto nel quale si muove lo studio del Primato è quello della comunione (*koinônia*), che viene ad identificarsi con il mistero della Chiesa: l'Eucaristia si presenta come il suo segno efficace; l'episcopato è al suo servizio e è il suo legame e centro visibile. Il primato è il legame necessario fra coloro che esercitano l'episcopato nell'ambito della comunione» (V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *Il ministero petrino...*, cit., 649).

⁸¹ È nota la ricostruzione di H. DE LUBAC, *Corpus mysticum. l'Eucarestia e la Chiesa nel Medioevo*, Jaca book, Milano 1996.

⁸² Cfr. M. DEL POZZO, *La «complementarità organica» tra primato e collegialità nella suprema autorità della Chiesa*, § 3.1., *Ephemerides iuris canonici* (in corso di pubblicazione).

zione di Pietro in definitiva serve a difendere e proteggere il cardine della costituzione divina della Chiesa (la successione apostolica)⁸³. Il significato misterico della concomitanza di potestà e della «impropria»⁸⁴ collegialità non sminuisce ma avvalorà il necessario riferimento all'episcopato e all'ordine della carità. La *struttura episcopale* quindi non solo circoscrive ma *configura e modula il primato*.

6. I LIMITI COME ESPRESSIONE DI FEDELITÀ E RAGIONEVOLEZZA DEL DISEGNO DIVINO

A differenza degli ordinamenti secolari i *limiti della potestà pontificia* non hanno un significato restrittivo o riduttivo dell'autorità, al contrario *accrescono l'autorevolezza ed esprimono la matrice cristologica e comunionale del potere*. La natura spirituale del governo ecclesiastico implica lo scontato riconoscimento della dipendenza dalla capitalità invisibile e il desiderio di conformità al piano soprannaturale⁸⁵. La *suprema potestas* non è quindi chiusa e autosufficiente, è permanentemente legata alla sua fonte ispiratrice e direttiva. La delimitazione della potestà è congenita nel tipo di compito o di servizio. L'umiltà e la rettitudine nello svolgimento del primato (ben sintetizzato dalla formula gregoriana *servus servorum Dei*) non implica però alcun cedimento o rinuncia nella dignità o nelle facoltà, comporta anzi il riconoscimento della sublimità ed eccedenza dell'ufficio rispetto alle capacità personali. Non bisogna perciò confondere il piano soggettivo ed emotivo (inadeguatezza e insufficienza) con il profilo oggettivo e istituzionale (vertice della gerarchia). L'approccio giuridico, per quanto debba tener conto anche dei fattori umani e psicologici (*infra* § 7), esamina esclusivamente il contenuto esteriore e intersoggettivo della spettanza. In tal senso la potestà primaziale, come abbiamo visto, è connessa al *bonum commune Ecclesiae* (per quanto riguarda la validità) e alla *necessitas Ecclesiae* (per quanto attiene al merito e alla discrezionalità). Sta di fatto che il riferimento per quanto insindacabile umanamente (*Prima sedes a nemine iudicatur*) è comunque esterno e determinato e quindi verificabile o riscontrabile giuri-

⁸³ Cfr. *supra* nt. 29, riportato anche in LG 18, che esprime la ragion d'essere del primato.

⁸⁴ La NEP 1 precisa che il Collegio dei Vescovi non deve intendersi in senso strettamente giuridico.

⁸⁵ Il senso del limite non è riconducibile tanto all'estensione dal mandato ricevuto quanto alla infinita dignità della missione e alla coscienza della creaturalità e imperfezione dell'elemento umano.

dicamente⁸⁶. Vale la pena di sottolineare che la fedeltà al piano divino non è formale (legata alla dinamica dei ruoli o ai vincoli istituzionali) ma sostanziale (ancorata ai beni e ai valori sottostanti). L'istituzionalizzazione dell'ufficio di Pastore universale (la perpetuazione transpersonale del compito) fornisce in pratica un preciso orizzonte di senso e d'impostazione all'impegno primaziale.

L'elaborazione dottrinale ha chiarito soprattutto la *non assolutezza del potere supremo*. La mancata soggezione alla legge (*legibus solutus*) che connota il principio autocratico contrasta patentemente con la volontaria e puntuale sottomissione alla legge divina. L'inderogabilità del diritto divino naturale e positivo esclude ogni esenzione o dispensa da parte del Papa e lo pone al di sopra solo del diritto positivo⁸⁷. A questo rilievo antiassolutistico si aggiunge che il potere non è fine a se stesso o auto-fondato ma funzionale ed eterodeterminato⁸⁸. A questa puntualizzazione concettuale, si possono aggiungere un paio di precisazioni: la preminenza organica e l'immanenza della limitazione. La *preminenza organica*, legata quindi al ruolo svolto, evita l'erronea supposizione di una superiorità personale *quo talis* del Papa. La concezione personalistica e gerarcologica diffusa riconduceva la preposizione all'ordine e alla missione ricevuta in maniera stabile e persistente, circondando il papato di un'aurea di impenetrabilità e d'intangibilità⁸⁹. Al di là delle giuste forme di venerazione e

⁸⁶ Spesso si confonde la giuridicità con la coattività anziché con la doverosità e l'esigibilità. Osserva H. Val Pérez: «Se il Papa dovesse oltrepassare i limiti, agirebbe contro giustizia, ma la sua decisione sarebbe inappellabile davanti a qualsiasi istanza umana» (*La potestà ordinaria del Romano Pontefice e dei Vescovi sugli stessi fedeli: dal Concilio Vaticano I fino al CIC 1983*, Periodica 95 [2006] 611). Ci sembra un po' riduttivo disconoscere valenza giuridica a limiti diversi dalla diretta violazione del diritto divino: «Altri tipi di limiti nell'intervento del Romano Pontefice [...] devono essere inquadrati sotto la categoria di limiti morali o sotto la categoria delle misure d'autocontrollo» (609-610). Occorre aver presente che, per quanto la ponderazione e l'assistenza dello Spirito scongiurino macroscopiche deviazioni disciplinari, l'infalibilità non riguarda l'azione di governo, le scelte giurisdizionali non solo sono sempre revocabili ma risultano spesso perfettibili.

⁸⁷ Nelle fonti antiche si indicava genericamente come *super ius* la posizione del Papa, ma col tempo si precisò sempre più chiaramente che la superiorità o, meglio, l'esenzione riguardava solo il diritto positivo.

⁸⁸ «Inoltre la potestà del Papa ha dei limiti oggettivi: non è fine a se stessa, ma è delimitata dal medesimo "fine" per cui la Chiesa è stata istituita; ha carattere vicario essendo un elemento integrante della volontà fondazionale di Gesù Cristo; trova un contraltare di diritto divino nel carattere cogente della tutela dei diritti fondamentali dei fedeli, nonché nel rispetto della collegialità episcopale e della funzione dei Vescovi nella propria diocesi» (R. COPPOLA, *Ministero petrino...*, cit., 592-593).

⁸⁹ La persistenza della dignità e responsabilità non implica la continuità dell'esercizio della potestà. Benedetto XVI nella sua ultima udienza in maniera calda e commovente precisava la peculiarità del ruolo del Papa: «La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi assume il ministero

rispetto, l'esercizio della potestà primaziale conferisce una singolare dignità ma non compromette l'eguaglianza radicale e fondamentale⁹⁰. La ricezione del Sommo Pontificato comporta un'infusione di grazia e di carità ma non una sorta di «sublimazione di stato». *L'immanenza della limitazione* indica la circoscrizione intrinseca della potestà primaziale. Fermo restando l'incompetenza al di fuori delle questioni ecclesiastiche, la delimitazione dell'autorità pontificia rappresenta un'autonoma forma di misura e di controllo che non può essere imposta o rivendicata da altri. La spontaneità del riconoscimento dell'indisponibilità del patrimonio salvifico e della dipendenza del carisma petrino «dall'alto» non lede però la doverosità e l'oggettività del rispetto dei vincoli⁹¹. La responsabilità «sovrumana» del comando accentua semmai il senso del limite, ma non lo relega alla sfera della coscienza o dell'opinione. Il profilo istituzionale configura insomma in maniera specifica e peculiare (ma coerente e razionale) la suprema potestà ecclesiastica.

Chiariti i tratti o le caratteristiche generali dell'autorità primaziale, conviene esplorare meglio il *discorso scientifico sui relativi limiti*. La letteratura, come riferito, ha delineato in maniera abbastanza precisa e condivisa lo stato della penetrazione. In forma chiara e convincente cito sintetizza tre nuclei fondamentali di riferimento: i *limiti provenienti dal diritto divino positivo*; le *esigenze del diritto divino naturale*; i *limiti derivanti dal retto esercizio del potere*⁹².

petrino non ha più alcuna privacy –. [...] Il “sempre” è anche un “per sempre” – non c'è più un ritornare nel privato –. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero, non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, [...] Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro» (*Udienza generale*, 27-II-2013).

⁹⁰ Cfr. LG 32. È ben noto il senso del richiamo agostiniano: «Vobis enim sum Episcopus, vobiscum sum Christianus» (*Sermo*, 340, 1, PL 38, 1483).

⁹¹ Il carattere misterico del primato manifesta la fragilità dei meccanismi di tutela. D'altronde il controllo dei controllori o il giudizio dei giudici sono il *punctum dolens* di qualunque sistema giuridico che abbia pretese di autosufficienza. Mosconi commentando la libertà che connota l'agire pontificio rileva: «Una simile concezione può dare adito all'impressione che la normativa relativa all'esercizio della potestà pontificia, ponendo solo limiti di coscienza e non vincoli legali esterni, sia debitrice di un modello di esercizio del ministero petrino di carattere “assoluto” o “puro”, nel quale il riconoscimento dell'autorità dei vescovi sulla Chiesa universale non si traduce in alcun limite legale esterno all'autorità papale» (*La potestà ordinaria...*, cit., 23). Osserva peraltro Cardia: «Si comprende, quindi, come questi limiti siano assai più operanti di quanto si possa ritenere, anche nell'esercizio giuridico dei poteri pontifici» (*Il governo della Chiesa...*, cit., 99).

⁹² «I limiti alla potestà legislativa del Romano Pontefice possono essere sostanzialmente raggruppati, a fini puramente espositivi, attorno a tre nuclei fondamentali, che rispondono ad altrettante esigenze, certamente di valore e peso diverso, concernenti l'esercizio del ministero petrino» (D. CRITO, *Il Papa supremo legislatore*, Quaderni di diritto ecclesiale 13 [2000] 39-40).

Nella graduazione interna ai primi due settori l'Autore recepisce poi le affermazioni comuni circa l'incompetenza *in temporalibus* (premessa, per così dire, esterna), la protezione del *depositum fidei* (principalmente: la parola di Dio e i sacramenti), il rispetto dell'esistenza e delle spettanze dell'episcopato, il riconoscimento dei diritti dei fedeli, la vigenza del diritto naturale (con validità *intra* ed *extra* ecclesiale), l'osservanza degli accordi internazionali stipulati dalla Sede Apostolica⁹³. Il merito principale di questa sistemazione, al di là dell'analiticità, ci pare però legato all'enucleazione del terzo ambito legato alla *razionalità e coerenza intrinseca della funzione* legislativa⁹⁴. Ancorché lo spunto andrebbe approfondito epistemologicamente⁹⁵, risulta piuttosto perspicace e stimolante. La razionalità endogena della mansione in pratica conforma e struttura l'esercizio del potere. La conformità al disegno divino richiede uno sforzo di ricezione e adeguazione agli sviluppi tecnico-culturali della scienza giuridico-amministrativa⁹⁶. L'elemento umano o storico non contamina o corrompe la realizzazione dell'ideale cristiano (nemmeno al massimo livello gerarchico) ma, per così dire, lo incarna e attualizza nella società ecclesiastica. In linea con la lezione hervadiana sulla prudenzialità del governo centrale e sulle indicazioni legate alla formalizzazione degli atti⁹⁷, si può dunque riconoscere una valenza limitante all'irrazionalità e all'incoerenza deontologica dell'azione giurisdizionale. Il primato si distingue anche per l'armonia e l'ordine nel perseguimento del bene comune. Da un punto di vista concettuale sembra importante fissare una soglia di tutela (*rectius* di auto-tutela) non solo nello *ius divinum* ma nell'*intelligibilità e rispondenza degli strumenti giuridici*. Tali restrizioni tra l'altro non sono solo formali o funzionali

⁹³ Cfr. D. CITO, *Il Papa supremo legislatore*, cit., 40-42.

⁹⁴ Il contributo si riferisce specificamente alla potestà legislativa. Cfr. anche *Editoriale*, Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 3-5.

⁹⁵ «I primi due hanno, per così dire, carattere oggettivo, in quanto riguardano la legittimità stessa dell'esercizio della potestà primaziale quale servizio ecclesiale. Il terzo, invece, che trova fondamento nei primi due, ha propriamente un carattere più funzionale perché attiene al retto esercizio della potestà legislativa tenuto conto anche della sua vigente configurazione normativa» (D. CITO, *Il Papa supremo legislatore*, cit., 40). Sembra sminuirsi un po' la portata oggettiva del terzo nucleo. La derivazione dal disegno divino non si trasforma in mera strumentalità.

⁹⁶ Nel caso di specie (potestà legislativa) ci si riferisce in maniera esemplificativa al principio di legalità, alla coerenza sistematica, alla duttilità e flessibilità dell'apparato normativo (cfr. D. CITO, *Il Papa supremo legislatore*, cit., 42).

⁹⁷ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale...*, cit., 251-256. Anche P. VALDRINI, *Comunità, persone...*, cit., 119 ha sottolineato il dovere di promuovere la ragionevolezza degli atti del Romano Pontefice.

ma connotano il *bonum agere* (e quindi anche la sostanza e il contenuto) della sapienza di governo⁹⁸.

Il rilievo pregiudiziale circa la bontà e convenienza delle restrizioni nel sistema canonico manifesta in fondo la dipendenza dell'organizzazione ecclesiastica dal disegno divino. Il riconoscimento del limite è insomma una forma di distacco personale e di garanzia istituzionale. La ricerca della *razionalità del cristianesimo* non dipende solo dall'*adeguazione alla logica e al sapere umano* quanto soprattutto dall'*obbedienza della fede*, dalla fedeltà al dato rivelato. La *natura stessa dei beni della comunione* (dottrinali, liturgici e caritativi) impone allora una *soglia di sbarramento o di non ingerenza potestativa*⁹⁹. Il ruolo primaziale è dunque principalmente di promozione e di tutela del patrimonio salvifico. L'indisponibilità sostanziale¹⁰⁰ non significa chiaramente carenza di influenza disciplinare o assenza di intervento direttivo. Occorre sottolineare anzi che il carisma petrino conferisce oggettività e autenticità ai *bona communionis* (fede, culto e servizio della carità). La precedente accentuazione giurisdizionale del primato può essere compensata attualmente dal richiamo non solo al servizio della carità, in cui si iscrive la funzione di governo; ma anche dall'analisi dell'ascendente petrino sulle altre realtà ecclesiali¹⁰¹. I vincoli quindi non esprimono altro che la scontata prevalenza della matrice soprannaturale e la missione di conservazione del deposito comune. La supremazia d'altronde è veramente tale se ammette la preminenza del fondamento teologico ed ecclesiologico.

7. COSTITUZIONALITÀ E STORICITÀ NELLA MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRIMATO

La necessaria distinzione tra il contenuto e la forma d'esercizio della potestà pontificia non deve far perdere di vista il carattere costituzionale anche del *modus operandi* del primato e l'importanza del suo concreto atteggiarsi

⁹⁸ Cfr. anche E. BAURA, *Parte Generale del Diritto Canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma 2013, 150-156; E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, Ius Ecclesiae 19 (2007) 13-36.

⁹⁹ Nell'ambito culturale si può ad es. indicare il rispetto per la tradizione o il linguaggio dei segni.
¹⁰⁰ La nota formula *salva verum substantia* esprime l'intangibilità da parte dell'autorità del nucleo divino dell'economia sacramentale.

¹⁰¹ Non c'è realtà che sfugga alla cura e alla vigilanza del Papa e non ne sia intimamente conformata e corroborata.

nella vita della Chiesa. Il rischio ricorrente è che si releghi il costume e l'esperienza nella sfera della prassi o del «protocollo» senza riconoscerne la diretta o indiretta valenza giuridica. *Il diritto costituzionale non riguarda solo l'insopprimibile nucleo divino del papato ma anche la configurazione storica e contingente dell'istituto*¹⁰². L'intangibilità della sostanza rischia di astrarre e isolare la questione concettuale allontanandola dalla realtà e dai riscontri pratici. Orbene, le condotte e i comportamenti non solo influenzano decisamente le idee e i principi, ma la permanenza e la fecondità della missione petrina sono la più convincente ed efficace testimonianza e «propaganda» della validità dell'impostazione cattolica. L'auspicata revisione congiunta dello statuto del primato compatibile con l'essenza dell'ufficio universale del Romano Pontefice non ha trovato forse l'accoglienza sperata nel dialogo ecumenico ma ha dato luogo a un vivace e costruttivo dibattito interno e ha motivato una spinta ulteriore nella ricerca di espressioni di governo più coinvolgenti e decentrate¹⁰³. L'indirizzo univoco degli ultimi tre pontificati ha avviato un processo di apertura e scambio interecclesiale non solo affettivo e spirituale ma anche formale e istituzionale. Le azioni e i segnali probabilmente stanno seminando e fruttificando più di quanto si creda... Al di là di analisi sociologiche o di considerazioni personali, ci sembra indubbio che la modalità di esercizio sia un fattore condizionato e condizionante l'essenza e la concezione del primato. La coscienza e l'interpretazione della funzione impongono precisi stili e atteggiamenti, ma anche le pratiche e le scelte più minute influenzano la percezione dell'ufficio. Nell'analisi costituzionalistica (diverso sarebbe l'approccio fondamentale¹⁰⁴)

¹⁰² Cfr. per un inquadramento epistemologico generale: M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza...*, cit., 73-76; in riferimento alle caratteristiche del primato: V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *Il ministero petrino...*, cit., 653, il quale osserva specificamente: «Il Diritto costituzionale stabilito da Cristo – il diritto divino – viene completato e determinato in vari aspetti dal diritto umano e assume diverse forme nell'attuazione storica del proprio contenuto, permanente espressione della volontà fondazionale di Cristo. [...] Pertanto si può affermare che oggi – come in qualsiasi epoca storica – è di rilievo costituzionale tanto l'esistenza del primato quanto la sua concreta forma di esercizio».

¹⁰³ Cfr. ad es. H. LEGRAND, *Primato e collegialità al Vaticano II. Valutazione ecumenica di una formulazione dottrinale incompiuta*; A. ACERBI, *Per una nuova forma del ministero petrino*, in A. ACERBI (ed.), *Il ministero del Papa in prospettiva ecumenica. Atti del Colloquio, Milano 16-18 aprile 1998*, Vita e Pensiero, Milano 1999, 211-231, 303-338; G. COLOMBO, *Tesi per la revisione dell'esercizio del ministero petrino*, *Teologia* 21 (1996) 322-339.

¹⁰⁴ La teoria dei livelli della conoscenza giuridica differenzia il piano scientifico o fenomenologico da quello fondamentale o ontologico. La scienza costituzionale canonica, non arrivando alle radici ultime o alla causa finale della giuridicità ecclesiale, ma limitandosi alle cause immediate e apparenti della comunione gerarchica si colloca dichiaratamente a livello fenomenologico. Per

non si può prescindere insomma da un'attenta valutazione del contesto e dell'ambiente di coltura della figura primaziale.

Il dibattito sulla possibile revisione delle forme di esercizio del primato ha indotto la dottrina teologica e canonica a distinguere tra l'essenza e la storicità del fenomeno. L'evoluzione storica del papato ha indubbiamente portato all'elaborazione di istituzioni (si pensi *in primis* alla Curia romana e al Legati pontifici) o all'attribuzione di funzioni (spicca ad es. la nomina dei Vescovi) che non sono indispensabili o strettamente riservate all'Autorità suprema. L'accidentalità o la fungibilità di alcune scelte o soluzioni non toglie il fatto che esplicitino meglio la natura e le potenzialità della potestà primaziale¹⁰⁵. Il papato è nato e cresciuto nella storia, modulandosi secondo le esigenze e lo spirito dei tempi, pretendere di tornare a un modello ideale primigenio non è tanto illusorio quanto forviante e controproducente. Al riguardo è particolarmente significativa l'indicazione della Congregazione per la Dottrina della Fede circa la necessità di non cercare il «denominatore comune» tornando indietro ma guardando avanti: non si tratta di recuperare un prototipo superato (archeologismo istituzionale) ma di trovare formule rispettose del dato soprannaturale e delle diverse sensibilità culturali¹⁰⁶. *La dimensione ontologica*, come già precisato, *si integra con quella storico-giuridica*: non esiste un'astorica forma pura del papato¹⁰⁷. L'immutabilità del diritto divino deve coniugarsi perciò con la variabilità degli aspetti amministrativi, disciplinari e comportamentali, senza che sia facile o agevole una netta separazione. La concreta modalità di esercizio attualizza e configura il servizio petrino, in tal senso non solo è necessaria ma è

un inquadramento più ampio della questione epistemologica cfr. J. G. BUZZO SARLO, *La estructura del saber jurídico y su relevancia en el ámbito canónico*, Edusc, Roma 2005, C. J. ERRÁZURIZ M., *Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario*, *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 562-573. Un approccio alla scienza costituzionale canonica diverso da quello qui seguito è proposto da E. MOLANO, *Derecho Consitucional Canónico*, 25-40; IDEM, *La Teología del Derecho Canónico, nueva disciplina*, *Ius Canonicum* 46 (2006) 502-507.

¹⁰⁵ Il fatto che il Papa storicamente abbia esercitato determinate spettanze non significa che debba necessariamente continuare a svolgerle in futuro, significa però che l'attribuzione non esula dalle sue facoltà e rientra quantomeno nella comprensione del principio primaziale in quel momento.

¹⁰⁶ Cfr. *supra* nt. 45. Lo stesso documento sottolinea il collegamento tra unità e varietà: «il Primato del Papa comporta la facoltà di servire effettivamente l'unità di tutti i Vescovi e di tutti i fedeli [...] tutti nella Chiesa – i Vescovi e gli altri fedeli – debbono obbedienza al Successore di Pietro, il quale è anche garante della legittima diversità di riti, discipline e strutture ecclesiastiche tra Oriente ed Occidente» (*Considerazioni della CDF su Primato...*, cit., n. 8).

¹⁰⁷ Il disegno divino nell'ottica neotestamentaria passa anche attraverso la progressiva comprensione e realizzazione della volontà fondazionale di Cristo nel cammino del popolo cristiano (l'istituzionalizzazione non è fissa e statica ma dinamica e variabile negli aspetti circostanziali).

caratterizzante del dinamismo della capitalità visibile. *La storicità* insomma è *costitutiva dell'istituzione primaziale e dell'intero piano salvifico*¹⁰⁸. Permanenza e contingenza non equivalgono solo al rapporto tra la sostanza e la forma del pontificato, ma delincono l'atteggiarsi della stessa discrezionalità del Pontefice. L'accessorietà di molte attribuzioni chiaramente non esclude (anzi presuppone) l'opportunità delle decisioni e la bontà dell'iniziativa. La richiamata ricerca congiunta non consiste dunque in reciproche concessioni o dismissioni unilaterali ma in un *ripensamento endogeno condiviso dell'operatività del principio primaziale*. La costante opera di riforma della Chiesa è allora la più efficace causa di attrazione e di appello all'ortodossia della fede.

Se in epoche passate l'illimitatezza e l'esclusività del comando assicuravano la libertà e la capacità d'intervento, attualmente, fermo restando l'autonomia *ab extra*, il senso di responsabilità e la condivisione (non necessariamente il consenso) meglio manifestano *ab intra* lo spirito di comunione e il carattere soprannaturale del potere spirituale. La delimitazione della potestà pontificia, come abbiamo esposto, è sostanzialmente una forma di autocontrollo e di garanzia del rispetto del piano divino. La canonistica previgente, sottolineando magari maggiormente la *plenitudo potestatis* del Papa, pareva molto attenta alla definizione dell'opportunità e alla valutazione delle situazioni circostanziali degli interventi pontifici; mirava più alla rispondenza deontologica che alla circoscrizione della validità dell'esercizio del potere supremo. La tradizione canonica spinge appunto a prediligere un approccio pragmatico e prudentiale alla concettualizzazione e formalizzazione tipica della dogmatica giuridica. L'insistenza sulla sensibilità per i segni dei tempi e sullo spirito di mansuetudine, che oggi giorno parrebbero alquanto risibili e anacronistici, appaiono invero come un richiamo alla flessibilità e moderazione nel governo ecclesiastico. Le acquisizioni ecclesiologiche più recenti (statuto del fedele, rilievo dei laici, centralità dell'episcopato, ruolo della Chiesa particolare, collegialità e sinodalità, ecc.) hanno temperato il riferimento paradigmatico al papato e promosso il principio della partecipazione comunitaria all'edificazione della Chiesa. È utile allora rapportare l'esperienza storica alle categorie moderne. Il *discorso sui limiti* si sposta dalla considerazione prevalente del potere e dalla gerarchia ai *beni della comunione* e alla *responsabilità congiunta dei pastori e dei fedeli*. Nella linea della sapienza classica più che enun-

¹⁰⁸ Una pretesa di «scarnificazione» del primato (sottrazione di quanto ritenuto accessorio o accidentale) appare deformante e disumana.

ciare negativamente restrizioni si tratta in definitiva di riconoscere positivamente requisiti e condizioni del retto governo.

Il classico «freno all'arbitrarietà», adombrato nel concetto di limite, assume in pratica un orizzonte nuovo e più pregnante. Il Papa assicura soprattutto la partecipazione e la condivisione del patrimonio comune¹⁰⁹. Secondo una concezione realista i vincoli, come ripetutamente osservato, sono insiti nei beni salvifici o in quelli strumentali e non nella logica volontaristica della legalità¹¹⁰. Tale visione del diritto allontana anche il pericolo della latente conflittualità tra poteri. La pienezza di potestà del Pontefice ha dovuto, com'è noto, farsi strada tra le pretese dell'imperatore e delle autorità civili, da un canto, e le aspirazioni dei Vescovi e le rivendicazioni conciliariste, dall'altro; sarebbe però ingenuo e improprio vedere nel limite la soluzione del contrasto o la composizione degli interessi in gioco. La funzione pacificatrice del diritto non è esterna (nella regolazione dei rapporti di forza) ma interna (nella razionalità del bene comune). La misura è nella natura e nella *ratio* del primato. Una corretta impostazione della mansione primaziale supera quindi rigurgiti di contrapposizioni extra-ordinamentali e, soprattutto, intra-ordinamentali. Il solo riferimento gerarchico, come riferito, risulta tra l'altro parziale e fuorviante. Il sopito rischio dell'arbitrarietà o della conflittualità non trasforma però il Capo in un arbitro o in un semplice regolatore del sistema, resta un sapiente amministratore e giudice del popolo cristiano¹¹¹. L'obbligo in generale più pressante e significativo (il fondamento generativo) è la ricerca della sintesi e dell'unità¹¹². L'autorità pontificia non è tanto limitata quanto limitante¹¹³: il papato in definitiva pone un argine o una barriera alla divisione e alla separazione della famiglia cristiana.

¹⁰⁹ Ben può applicarsi al Successore di Pietro la raccomandazione di Gesù: «Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito?» (Mt 24,45).

¹¹⁰ C. J. Errázuriz M. pone al centro della relazione giuridica ecclesiale i beni della comunione (salvifici e strumentali) e ricostruisce l'intero sistema canonico in chiave realista (*Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano 2009, 212-228). Il realismo giuridico antepone la razionalità dei beni alla regolazione positiva, l'indebita accentuazione del profilo normativo tradisce appunto un'impostazione di tipo volontaristico.

¹¹¹ Preferiamo evidenziare il ruolo più specifico e assorbente del Papa. La funzione legislativa universale, parimenti espressione nella *suprema potestas*, è in realtà una determinazione o specificazione applicativa dello *ius divinum*. In un certo senso le sue sentenze *lato sensu* intese sono sempre dichiarative e mai costitutive.

¹¹² La ricerca della sintesi e dell'unità non implica necessariamente la via della mediazione o del compromesso, deve invece riflettere sempre la sollecitudine e l'audacia apostolica.

¹¹³ La potestà primaziale «costituisce in se stessa un limite» più che «avere dei limiti».

Bibliografia

- ACERBI, A., *Per una nuova forma del ministero petrino*, in IDEM (ed.), *Il ministero del Papa in prospettiva ecumenica. Atti del Colloquio, Milano 16-18 aprile 1998*, Vita e Pensiero, Milano 1999, 303-338.
- ARRIETA, J. I., *Primado, Episcopado y comunión eclesial*, *Ius Canonicum* 38 (1998) 59-85.
- BAURA, E., *Parte Generale del Diritto Canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma 2013.
- , *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 13-36.
- BERLINGÒ, S. – TINGANO, M., *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2008.
- BLAT, A., *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici*, II, F. Ferrari, Libreria del Collegio Angelico, Romae 1919.
- BLUMENTHAL, U.-R., «*Dictatus Papae (Gregorio VII)*», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2012, 308.
- BOUIX, D., *Tractatus de Papa*, I, Lecoffre filio et sociis, successoribus, Parisis 1869.
- BOVONE, A. – NAGY, S. – RATZINGER, J., *Lettera «Communio notio» su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione. 28 maggio 1992. Testo e commenti*, LEV, Città del Vaticano 1994.
- BUZZO SARLO, J. G., *La estructura del saber jurídico y su relevancia en el ámbito canónico*, Edusc, Roma 2005.
- CARDIA, C., *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive)*, I: *Fondamento e sviluppo storico del primato*. II: *Funzione petrina, modernità, era globale*, *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 33-55; 361-378.
- , *Il governo della Chiesa*, Il mulino, Bologna 2002.
- CITO, D., *Il Papa supremo legislatore*, *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000) 32-45.
- COLOMBO, C., *Il Collegio episcopale e il Primato del Romano Pontefice*, *La scuola cattolica* 93 (1965) 35-56.
- COLOMBO, G., *Tesi per la revisione dell'esercizio del ministero petrino*, *Teologia* 21 (1996) 322-339.

- COPPOLA, R., *Ministero petrino e suo esercizio nella dottrina e nella vita della Chiesa Cattolica*, Ius Ecclesiae 18 (2006) 579-600.
- DE LA HERA, A., *La suprema autoridad de la Iglesia en la codificación canónica latina*, in R. COPPOLA (ed.), *Incontro fra canonici d'oriente e d'occidente. Atti del congresso internazionale*, III, Cacucci, Bari 1994, 393-416.
- DE LUBAC, H., *Corpus mysticum. l'Eucarestia e la Chiesa nel Medioevo*, Jaca book, Milano 1996.
- DEL POZZO, M., *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma 2015.
- , *La «complementarità organica» tra primato e collegialità nella suprema autorità della Chiesa*, *Ephemerides iuris canonici* (in corso di pubblicazione).
- , *La nozione giuridico-ontologica di gerarchia*, *Annales Theologici* 27 (2013) 401-417.
- ERDÖ, P., *Il fatto teologico del primato del Romano Pontefice nel diritto canonico vigente (con speciale riguardo al can. 331)*, *Periodica* 98 (2009) 619-642.
- ERRÁZURIZ M., C. J., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano 2009.
- , *Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario*, *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 562-573.
- FALBO, G., *Il primato della Chiesa di Roma alla luce dei primi quattro secoli*, Coletti, Roma 1989.
- FANTAPPIÈ, C., *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il mulino, Bologna 2011.
- FUMAGALLI CARULLI, O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano 2003.
- FURHMANN, H., *Papst Gregor VII und das Kirchenrecht. Zum Problem des Dictatus Papae*, in *Studi Gregoriani*, XIII, LAS, Roma 1989, 123-149.
- GAUDEMET, J., *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Paoline, Cinisello Balsamo 1998.
- GHERRO, S., *Principi di diritto costituzionale canonico*, Giappichelli, Torino 1992.
- GHIRLANDA, G., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Gregorian & Biblical Press, Roma 2014.
- GÓMEZ-IGLESIAS C., V., *Il ministero petrino alle soglie del terzo millennio*, *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 629-662.
- HAGENEDER, O., *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, Vita e pensiero, Milano 2000.

- HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989.
- , *Estructura y principios constitucionales del gobierno central de la Iglesia*, in IDEM, *Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Eunsa, Pamplona 2005, 187-224.
- , *Le radici sacramentali del diritto canonico*, *Ius Ecclesiae* 17 (2005) 629-658.
- HORTA ESPINOZA, J. E., *Una legge fatta a misura dell'uomo. Introduzione ai libri I e II del Codice di diritto canonico*, Antonianum, Roma 2007.
- IMPERATORI, M., *Vescovo di Roma e universalità della Chiesa*, *La civiltà cattolica* 165 (2014) n. 3946, 313-325.
- KOUVEGLO, E., «Costituzione gerarchica della Chiesa», in M. J. ARROBA CONDE (ed.), *Manuale di Diritto Canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 99-111.
- LANDI, A., *Le radici del conciliarismo. Una storia della canonistica medievale alla luce dello sviluppo del primato del Papa*, Claudiana, Torino 2001.
- LEGRAND, H., *Primato e collegialità al Vaticano II. Valutazione ecumenica di una formulazione dottrinale incompiuta*, in A. ACERBI (ed.), *Il ministero del Papa in prospettiva ecumenica. Atti del Colloquio, Milano 16-18 aprile 1998*, Vita e Pensiero, Milano 1999, 211-231.
- MACCARRONE, M. (ed.), *Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze. Atti del Symposium storico-teologico, Roma, 9-13 ottobre 1989*, Città del Vaticano 1991.
- MANSI, J. D., *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, LII, Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz, Graz 1961.
- MANZANARES, J., *Il Romano Pontefice e la collegialità dei Vescovi*, in V. DE PAOLIS – G. FELICIANI – A. LONGHITANO – J. MANZANARES – R. SOBANSKI, *Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa*, EDB, Bologna 1993, 21-68.
- MARONGIU, A., *Alle favolose origini di un potere legislativo pontificio unico ed esclusivo*, in *Ephemerides iuris canonici* 45 (1989) 309-322.
- MOLANO, E., *Derecho Constitucional Canónico*, Eunsa, Pamplona 2013.
- , *La Teología del Derecho Canónico, nueva disciplina*, *Ius Canonicum* 46 (2006) 485-519.
- , *sub c. 333*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, Eunsa, Pamplona 2002, 578-581.
- MORDEK, H., *'Dictatus papae' e 'proprie auctoritates apostolice sedis'*, *Rivista di storia della Chiesa in Italia* 28 (1974) 1-22.

- MOSCONI, M., *La potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale del Romano Pontefice e il principio della necessitas Ecclesiae*, Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 6-31.
- PRÜMMER, M., *Manuale iuris ecclesiastici. De personis et rebus ecclesiasticis in genere*, I, Herder, Friburgi Brisgoviae 1909.
- RECCHIA, A., *L'uso della formula «plenitudo potestatis» da Leone Magno ad Ugucione da Pisa*, Mursia, Milano 1999.
- SCHATZ, K., *Il primato del Papa. La sua storia dalle origini ai giorni nostri*, Queriniana, Brescia 1996.
- TAMMARO, C., «*Plenitudo potestatis*», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2012, 233-237.
- TIERNEY, B., *Foundations of the conciliar theory. The contribution of the medieval canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge University Press, Cambridge 1955.
- VALDRINI, P., *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013.
- VAL PÉREZ, H., *La potestà ordinaria del Romano Pontefice e dei Vescovi sugli stessi fedeli: dal Concilio Vaticano I fino al CIC 1983*, Periodica 95 (2006) 597-618.
- WALDSTEIN, W., *Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società umana*, Giappichelli, Torino, 2014.
- WATT, J. A., *The use of the term 'plenitudo potestatis' by Hostiensis*, in S. KUTTNER – J. J. RYAN (eds.), *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law. Boston College, 12-16 August 1963*, S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, in Civitate Vaticana 1965, 161-187.
- WERNZ, F. X., *Ius decretalium*, II/2, Ex officina libraria Giachetti, Prati 1915.

